

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA «SCUOLA DI MUSICA» PRESSO IL CENTRO VENTURI DI BIBBIANO

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in Bibbiano nel Palazzo Municipale

TRA

Il Comune di Bibbiano rappresentato da _____ Responsabile del Servizio IV, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.197 del D.lgs. 267/2000

E

_____ Codice fiscale n. _____ con sede in _____
_____ rappresentata dal _____ Sig.
_____ nato a _____ il _____
_____ in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato anche "Concessionario",

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... , quale atto di indirizzo per l'affidamento in concessione di che trattasi;

Richiamata la determinazione n. ... del ... a firma del Responsabile del IV Servizio

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1. PREMESSE E FINALITA'

Il Comune di Bibbiano ha nella propria disponibilità il complesso immobiliare conosciuto come "Ex Sede Agac", sito in Bibbiano (RE), in via Franchetti n. 39/A, intitolato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26/07/2022, alla memoria di **Giovanni Battista Venturi**, illustre matematico, fisico, ingegnere, nonché filosofo, letterato e storico della scienza, nato a Bibbiano l'11 settembre 1746 e deceduto a Reggio Emilia il 10 settembre 1822.

Il Comune di Bibbiano concede in comodato d'uso gratuito, due locali posti al primo piano del Centro Venturi, per la realizzazione e la gestione in essi di una "Scuola di Musica", e di ulteriori attività coerenti con la destinazione del complesso.

Il concessionario nel corso della gestione dovrà garantire una proficua convivenza con i soggetti assegnatari degli altri spazi presenti nel Centro Venturi, collaborando, nel rispetto delle reciproche attività, alla costruzione di un ambiente dinamico e aperto alla cittadinanza.

ART. 2. LOCALI IN GESTIONE

Il Comune di Bibbiano concede al concessionario, **per la realizzazione e la gestione di una "Scuola di Musica"**, i locali ubicati al primo piano del **Centro Venturi**, per una superficie complessiva di mq 44,13, contrassegnati con il colore azzurro nell'Allegato A alla presente e identificati con le sigle **PP.2 e PP.3**.

I suddetti locali sono concessi in comodato d'uso gratuito, con rimborso **forfettario** delle spese per le utenze.

I locali per come sopra identificati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che lo prende in consegna.

Il Concessionario dà atto del fatto che i locali sono idonei allo svolgimento delle attività cui sono destinate.

Il Concessionario dichiara e riconosce che i suddetti locali sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso.

ART. 3. SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione della **Scuola di Musica**, secondo le modalità e le finalità definite nel progetto didattico-musicale presentato dal Concessionario, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Concessionario è tenuto a garantire la completa realizzazione del progetto didattico-musicale e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve:

- garantire una **gestione efficiente e qualificata** della Scuola di Musica, nel rispetto del progetto presentato e delle disposizioni normative vigenti;
- garantire l'organizzazione e l'erogazione di corsi di musica rivolti alle diverse fasce di età e ai diversi livelli di preparazione, **favorendo la più ampia partecipazione della comunità**;
- provvedere alla corretta **manutenzione e custodia dei locali** e delle strutture concessi in uso, assicurandone funzionalità, decoro e sicurezza;
- garantire l'accessibilità e la piena fruibilità della struttura da parte degli utenti e delle loro famiglie, nel rispetto della normativa vigente;
- assicurare il **rispetto delle disposizioni vigenti** in materia di sicurezza, igiene e salute, nonché di ogni altra normativa applicabile allo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

La gestione dei locali e delle attività deve essere altresì improntata ai seguenti criteri e finalità:

- **assicurare elevati livelli di qualità** nella gestione dei locali e nell'organizzazione delle attività, con particolare attenzione alle esigenze e alla tutela degli utenti;
- **garantire un utilizzo aperto, equo e funzionale degli spazi**, favorendone la più ampia fruibilità, compatibilmente con la programmazione delle attività e con le esigenze organizzative;
- **favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta musicale sul territorio**, non limitandosi a soddisfare la domanda esistente, ma promuovendo la partecipazione e l'avvicinamento alla musica di nuovi utenti e pubblici, con particolare riferimento alle attività corsuali;
- **valorizzare gli spazi e le attività della Scuola di Musica**, favorendone la piena utilizzazione e il ruolo quale luogo di formazione, diffusione e promozione della cultura musicale a livello locale.

ART. 4. DURATA

La porzione di immobile sarà assegnata in concessione per la durata di **4 (quattro) anni**.

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e si conclude il **31 agosto 2020**, salvo quanto previsto in materia di eventuale rinnovo.

Il Concessionario è tenuto ad avviare le attività oggetto della concessione entro il termine massimo di **un mese dalla data di sottoscrizione del contratto**, a pena di decadenza dalla concessione.

Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, con **atto espresso**, l'eventuale rinnovo della concessione per un periodo massimo di ulteriori **4 (quattro) anni**, previa richiesta del Concessionario.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata all'Amministrazione **almeno sei mesi prima della scadenza del contratto** e dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle attività svolte nel periodo di concessione e dei risultati conseguiti.

Il rinnovo non costituisce un diritto del Concessionario ed è subordinato alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, anche in relazione all'esito delle attività svolte e al perseguimento delle finalità della concessione.

Alla scadenza della concessione, ovvero dell'eventuale periodo di rinnovo, il Concessionario si impegna a riconsegnare i locali **liberi da persone e cose**, nello stato previsto dal contratto, senza poter pretendere dall'Amministrazione alcun indennizzo, rimborso o compenso per i lavori di adeguamento, miglioria o manutenzione eventualmente eseguiti, salvo quanto diversamente previsto espressamente nel contratto.

Al termine della concessione, **non sarà riconosciuto al Concessionario alcun valore residuo, indennizzo o compenso per gli investimenti realizzati** nel corso della concessione, indipendentemente dalla durata degli stessi o dall'eventuale mancato ammortamento.

ART. 5. CONDIZIONI DI UTILIZZO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a garantire il corretto, continuativo e regolare funzionamento dei locali concessi, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, anche comunali, applicabili alla gestione degli spazi ed in particolare del Piano di conduzione tecnica (Allegato B).

A tal fine, il concessionario provvede, a propria cura e spese, a:

- a) garantire l'apertura, la chiusura, la custodia, la sorveglianza e la vigilanza dei locali durante i periodi di utilizzo;
- b) assicurare la pulizia e l'igienizzazione dei locali e dei relativi servizi al piano e la provvista di materiali igienici e di consumo di qualsiasi tipo inerenti alla manutenzione ordinaria;
- c) provvedere alla conduzione e alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature affidate, mantenendoli in condizioni di piena efficienza;
- d) sostenere tutte le spese relative al personale impiegato nella gestione, compresi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e contributivi, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- e) sostenere ogni altra spesa relativa all'organizzazione dei corsi e delle altre attività inserite nel Programma Annuale;
- f) sostenere i costi di noleggio e/o degli strumenti utili alle attività didattiche, nonché quelli per arredi e suppellettili idonei alle attività;
- g) sostenere i costi di eventuale consulenza generale sulla programmazione di iniziative musicali anche al di fuori di quanto previsto dalla presente convenzione;
- h) curare la ricerca di contributi privati a sostegno delle attività complessivamente svolte;
- i) sostenere le spese per tasse e tributi in genere, e le spese per diritti SIAE, Enpals e similari;
- j) realizzare le attività previste nel progetto gestionale presentato in sede di partecipazione, garantendone continuità, regolarità e sostenibilità organizzativa ed economica;
- k) corrispondere al Comune di Bibbiano il rimborso delle utenze (luce, gas e acqua) nella misura determinata all'ART. 6;

- l) osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di tutela dei lavoratori, previdenza e assistenza;
- m) utilizzare i locali esclusivamente per le finalità indicate nel progetto approvato, evitando qualsiasi utilizzo diverso o incompatibile con la destinazione della concessione;
- n) utilizzare i beni concessi con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo alla loro custodia e conservazione e riconsegnandoli, al termine della concessione, nello stato in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso;
- o) comunicare tempestivamente al Comune, mediante segnalazione scritta, qualsiasi guasto, anomalia, danno o situazione che possa compromettere la funzionalità o la sicurezza dell'immobile e degli impianti;
- p) svolgere l'attività con attenzione ai livelli di rumore in considerazione che la scuola di musica convive con l'attività di altri Enti/Associazioni;
- q) fornire, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, ogni informazione, documentazione o chiarimento inerente alla gestione dei locali e alle attività svolte.

Il concessionario dovrà **operare in piena armonia con gli altri soggetti presenti** all'interno del complesso immobiliare e con le realtà culturali e sociali attive, prioritariamente, sul territorio comunale, favorendo e incentivando rapporti di collaborazione con l'associazionismo e il volontariato locale e sovracomunale.

Con riferimento alla manutenzione ordinaria, alla pulizia e alla gestione degli **spazi comuni**, il concessionario dovrà provvedere, per quanto di propria competenza, in accordo con gli altri concessionari e assegnatari degli spazi del Centro Venturi. Le modalità organizzative e di ripartizione degli oneri saranno definite tra i soggetti interessati, nel rispetto delle indicazioni impartite dal Comune.

Il Concessionario deve individuare e nominare il **personale addetto all'emergenza e al pronto soccorso** in numero congruo all'attività svolta; la valutazione dei rischi e la redazione del piano di emergenza e quant'altro previsto dal D.lgs. N. 81/08.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di prevenzione infortuni, il concessionario si impegna a limitare l'accesso ai locali ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva dei locali, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento.

Il concessionario ha inoltre l'obbligo di far osservare ai propri addetti tutte le disposizioni prescritte da leggi o regolamenti in vigore o che saranno emanati nel corso della convenzione.

Saranno a totale carico del Concessionario:

- le spese per l'acquisto dei materiali necessari per l'igiene e la pulizia della struttura e dei relativi servizi di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria e di primo soccorso, ove previsto;
- le spese connesse all'attivazione, alla gestione e all'utilizzo delle eventuali utenze telefoniche e della connessione internet necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione. Il Concessionario provvederà direttamente, a propria cura e spese, alla relativa attivazione e sosterrà tutti i costi di attivazione, gestione, consumo e i canoni periodici, senza alcun onere a carico del Concedente;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal Concessionario in forza della presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna inoltre nei confronti del Comune:

- a) a nominare un Direttore referente per le attività della Scuola di Musica che curi i rapporti con il Comune;
- b) a presentare entro il 31 agosto di ogni anno il programma annuale (di norma riferito all'attività che si intende realizzare dal 1° ottobre al 30 giugno) delle attività della Scuola di Musica comprendente:
 - indicazione dei corsi ordinari, stage, seminari, saggi finali;
 - le quote da porre a carico dell'utenza per la partecipazione ai corsi e alle attività della Scuola;
 - i curriculum degli insegnanti;
- c) a presentare **entro il 31 luglio** di ogni anno al termine di ogni anno scolastico, di norma, una dettagliata relazione tecnico economica sull'attività svolta, che contenga anche le seguenti informazioni:
 - corsi effettuati e costo di partecipazione posto a carico degli allievi;
 - n. allievi per tipologia di corso;
 - relazione qualitativa e quantitativa su seminari, spettacoli, saggi e altre manifestazioni realizzate con numero di partecipanti ed eventuali realtà associative locali coinvolte;
 - elenco delle entrate e delle uscite (suddivise per tipologia) riferite alla gestione della scuola.
- d) a indicare su tutta la pubblicità promozionale delle attività della Scuola di Musica il logo del Comune accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio del Comune di Bibbiano" o altra eventuale dicitura concordata con il Comune;
- e) a comunicare al Comune le eventuali collaborazioni instaurate con altre Associazioni/Enti.

Il Concessionario introita direttamente le **quote di partecipazione** ai corsi, alle attività seminariali e alle altre attività a pagamento, nonché i biglietti di ingresso agli spettacoli organizzati dalla Scuola.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, i locali oggetto della concessione per lo svolgimento di attività istituzionali, nonché per manifestazioni, rappresentazioni ed eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione stessa, per un **massimo di 5 (cinque) giornate** per ciascun anno. L'utilizzo dei locali da parte dell'Amministrazione comunale sarà comunicato al Concessionario con un **preavviso di almeno 7 (sette) giorni** e dovrà essere compatibile con le attività e gli eventi già programmati dal Concessionario e risultanti da idonea documentazione. Le giornate di utilizzo saranno concordate con il Concessionario, tenuto conto della programmazione delle attività della Scuola di Musica. In dette giornate la custodia, la pulizia dei locali ed eventuali servizi di vigilanza sono a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà altresì utilizzare la struttura per la realizzazione di iniziative organizzate in collaborazione con il concessionario, secondo modalità preventivamente concordate tra le parti e senza oneri economici a carico dell'Amministrazione.

E' **tassativamente vietata** l'installazione, all'interno dei locali ed eventuali pertinenze, di apparecchi per il gioco d'azzardo quali slot-machine, videolottery e simili.

ART. 6. RIMBORSO UTENZE

I locali vengono concessi in comodato a titolo gratuito, tuttavia viene richiesto un **rimborso spese per le utenze (acqua, luce e gas) pari ad € 1.000,00 all'anno** decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione.

In caso di rinnovo della concessione, l'importo del rimborso delle utenze verrà adeguato proporzionalmente alla variazione percentuale media registrata dall'Indice ISTAT dei Beni Energetici nel triennio.

ART. 7. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dei locali in uso nel rispetto delle indicazioni impartite, se necessario, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti adempimenti di manutenzione ordinaria e gestione della struttura:

- **assicurare la pulizia** con cadenza almeno settimanale dei locali oggetto della concessione e delle relative zone di accesso;
- **effettuare i controlli periodici** e gli interventi di manutenzione ordinaria necessari ad assicurare il corretto funzionamento degli impianti elettrico e idraulico, nel rispetto della normativa vigente, oltre a:
 - Sostituire le lampade e/o neon non funzionanti;
 - Igienizzare i filtri dei ventil almeno ogni 6 mesi;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e al mantenimento in buono stato di conservazione e funzionalità dei locali e delle strutture accessorie;
- provvedere alla **corretta custodia, conservazione e manutenzione ordinaria degli strumenti musicali di proprietà del Comune** presenti nella struttura, come individuati nell'apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti, segnalando tempestivamente al Comune eventuali guasti, danneggiamenti o anomalie che richiedano interventi di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

ART. 8. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) La concessione in uso dei locali indicati all' ART. 2 alle condizioni di cui ai precedenti articoli.
- b) Le spese per la fornitura e i consumi di energia elettrica, di riscaldamento, di acqua (con rimborso forfettario da parte del Concessionario ai sensi dell'ART. 6);
- c) La manutenzione straordinaria delle strutture concesse in uso fatta eccezione per le manutenzioni specificatamente legate all'attività;
- d) Per il saggio di fine anno della Scuola di Musica, il Comune concede gratuitamente, per una giornata all'anno, dalle ore 16.00 fino al termine della manifestazione, l'utilizzo del Teatro comunale Metropolis e delle relative attrezzature tecniche, in una data preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e compatibilmente con la programmazione culturale generale del Comune. Per la giornata di utilizzo, il Comune garantisce l'apertura e la chiusura del teatro, nonché la guardiania e la sorveglianza durante lo svolgimento delle attività. L'eventuale utilizzo delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche in dotazione al teatro e di proprietà comunale dovrà avvenire mediante personale tecnico specializzato, individuato e incaricato dal concessionario, che ne assume integralmente i relativi costi e ogni responsabilità connessa al corretto utilizzo, impegnandosi altresì a risarcire eventuali danni arrecati alle attrezzature. Eventuali servizi tecnici aggiuntivi, compresi il service audio e il personale tecnico per l'illuminazione, ove necessari, saranno a totale carico del

concessionario. La consegna e la restituzione delle attrezzature e dei materiali saranno effettuate congiuntamente al personale incaricato dal Comune, che provvederà altresì alla verifica delle condizioni delle dotazioni al momento della restituzione.

- e) Eventuali contributi economici diretti o indiretti e/o la copertura dei costi relativi a servizi di supporto tecnico (service) per la realizzazione di iniziative non strettamente connesse alle attività della “Scuola di Musica” e, pertanto, non riconducibili a quanto previsto al precedente punto del presente articolo, potranno essere riconosciuti dal Comune esclusivamente nell’ambito delle procedure previste per la concessione di patrocinii onerosi e contributi annuali. La richiesta dovrà essere presentata contestualmente al progetto dell’iniziativa e dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dalle relative procedure. L’eventuale concessione del contributo o la copertura dei costi sarà subordinata alla disponibilità delle risorse di bilancio e alla verifica del possesso dei requisiti e della coerenza del progetto con le linee guida stabilite dal Comune.

ART. 9. DUVRI

Per le attività oggetto del presente provvedimento non si riscontrano interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o ridurre i rischi, pertanto gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

ART. 10. RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del Concessionario, che ne sarà il solo responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

Il Concessionario sarà ritenuto responsabile dell’operato dei propri dipendenti, volontari e/o addetti a qualunque titolo impiegati nell’espletamento delle attività e servizi oggetto della convenzione e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi. Il Concessionario manleva pertanto il Comune - nonché i rispettivi amministratori e dipendenti - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata (compresi i corsisti e gli accompagnatori che frequentano i locali) nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale scopo il Concessionario è tenuto a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO) se presenti, riferita specificamente alla gestione dei locali oggetto della convenzione, compresi i rischi dell’esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere:

- a) Massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
- euro 2.000.000,00 unico;
- b) l’estensione del novero dei terzi a;
- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere.
- c) l’estensione dell’assicurazione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l’espletamento dell’attività;

- d) l'estensione alla R.C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il Concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività;
- e) l'estensione alla R.C. per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;
- f) l'estensione dell'assicurazione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;
- g) la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune nonché dei rispettivi amministratori e dipendenti.

Il Concessionario dovrà comprovare - prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia all'Ufficio richiedente del Comune, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

ART. 11. SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto sub concedere, anche in forma parziale, i locali, come pure in forma totale o anche solo parziale.

ART. 12. INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO- APPLICAZIONE PENALI

Il Comune ha la facoltà di controllare l'esatto adempimento delle prestazioni convenzionate.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero riscontrate inadempienze a quanto previsto in convenzione si provvederà all'applicazione delle seguenti penali:

- € 100 per ciascuna inadempienza contrattuale rilevata e contestata formalmente.

La penale dovrà essere versata al concedente dietro semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 13. REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE. DECADENZA DELLA CONVENZIONE.

L'affidamento della gestione potrà essere revocata in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono da parte del concessionario dei locali;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente concessione;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza delle opere di manutenzione ordinaria necessarie, oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni;
- mancato perseguimento delle finalità proprie dei locali;
- danni agli ospiti, fruitori, all'Amministrazione, ai beni della Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali del personale utilizzato;

- richiesta da parte del concessionario di recedere con preavviso di almeno 3 mesi.

La presente Convenzione **decadrà** nei seguenti casi:

- fallimento, scioglimento o cessazione dell'attività dell'organizzazione/associazione concessionaria, ovvero modifica dell'atto costitutivo o dello statuto che comporti il venir meno dei requisiti e delle finalità in base ai quali è stata affidata la gestione;
- cancellazione o decadenza dell'iscrizione dell'organizzazione/associazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- venir meno del riconoscimento previsto dall'ordinamento regionale dell'Emilia-Romagna quale scuola o organismo specializzato nell'organizzazione e nella gestione di attività di didattica e pratica musicale.

ART. 14. CONTROVERSIE

In caso di controversie che potessero insorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Reggio Emilia.

ART. 15. FORMA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata.

Tutte le spese attinenti al presente atto sono a carico del Concessionario, ove dovute.

ART. 16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel caso in cui venga previsto il contributo di cui all'articolo 11, verrà applicato quanto previsto dalla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 17. RINVIO

Per quanto non previsto nella presente, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile o nelle disposizioni di legge specifiche riguardanti l'oggetto della presente convenzione.

Comune di Bibbiano

Il Responsabile IV Servizio _____

Concessionario _____

Allegati

- A. Planimetria dei locali
- B. Piano di conduzione tecnica